L.R. 11 dicembre 1991, n. 48

Testo delle norme della legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

Art. 1

1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:

	Art. 1, lett. a)
(omissis)	
	Art. 1, lett. e)

"**Art. 32 -** Legge 142/90" (recepito)

Competenze dei consigli

(modificato dall'art. 78 della L.R. 10/93, dall'art. 45 della L.R. 26/93 e integrato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 4/96)

- 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi:
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi:
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- I) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative *alla locazione di immobili*, alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture;

n)

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia.